

Enti e tributi

Un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Trento

02.02.2015

Titolo: *la certificazione unica.*

Sintesi: *al 9.3.2015 scade il termine per inviare all'Agenzia delle entrate in forma telematica la certificazione delle ritenute che gli enti hanno effettuato a fronte di pagamenti di retribuzioni o compensi nel 2014. La certificazione dovrà anche essere inviata agli interessati secondo gli ordinari metodi. Il modello è stato innovato e per i ritardi viene applicata dall'Agenzia una sanzione di 100€ per percipiente.*

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova "Certificazione Unica" che sostituisce tutte le certificazioni precedenti (es. CUD e certificazione dei professionisti) e che deve essere utilizzata per certificare i compensi erogati nel 2014.

La novità di quest'anno riguarda il fatto che:

- a) il modello di certificazione unica deve essere utilizzato anche per soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (in genere per i professionisti la forma era sostanzialmente libera);
- b) il modello deve essere inviato agli interessati entro il 28.2.2015 (negli anni scorsi tale data non sempre veniva rispettata in quanto era sufficiente che l'interessato avesse la certificazione in tempo per liquidare le imposte di giugno) ed inoltre
- c) il modello **deve essere inviato in forma telematica all'Agenzia delle entrate entro il 9.3.2015**. Su tale termine non ci sono deroghe ed il ritardo è punito con una sanzione amministrativa di 100€ per percipiente.

L'adempimento dell'invio telematico pone quindi un limite temporale stringente che diviene ancora più difficoltoso in quanto il modello è nuovo ed è nuova la modalità di trasmissione telematica dello stesso. La trasmissione può essere fatta dall'ente stesso che si abilita con Fisconline o con Entratel oppure per il tramite di un intermediario abilitato (es. professionista, caf, Acli,).

L'obbligo di redazione e invio della Certificazione unica non riguarda solo gli enti ma si estende a tutti i sostituti di imposta e quindi riguarda imprese, professionisti, condomini, associazioni, società, enti in genere.

La necessità di trasmettere la certificazione in forma elettronica entro il 9.3.2015 è collegata alla sperimentazione del modello 730 precompilato tuttavia è bene precisare che l'obbligo di invio delle certificazioni in forma telematica riguarda tutti i percipienti vale a dire anche coloro, come i professionisti, che non possono avvalersi del modello 730.

Più precisamente la certificazione interessa i seguenti compensi erogati nel 2014:

- a) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo (professionisti), provvigioni (agenti) e redditi diversi 67, comma 1 dello stesso "TUIR" (ad esempio compensi erogati dalle associazioni sportive agli atleti, allenatori e tecnici con o senza ritenuta);
- c) l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- d) l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d'appalto pagate dai condomini;
- e) l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- f) i compensi ai professionisti che hanno optato per il regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) oppure hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) anche se su tali compensi non vengono effettuate ritenute.

2

L'invio telematico delle certificazioni non esonera dall'obbligo di redigere e inviare il modello 770 entro luglio 2015.